



# Provincia di Benevento

Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari  
Opportunità

**DETERMINAZIONE N. 2332 DEL 18/11/2024**

**OGGETTO:** Revoca della D.D. n. 1773 del 02/09/2024 di approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per i candidati risultati idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – Contabile, Area degli Istruttori (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato e di tutti gli atti conseguenti.

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

### Richiamate

- La Deliberazione Presidenziale n. 241 del 08.09.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 contenente nella SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – sottosezione 3.2 di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 ed il piano delle assunzioni 2023/2025;
- La Deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026 contenente la programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026, e le previsioni assunzionali per l'annualità 2024, quale continuazione ed integrazione dei precedenti programmi del fabbisogno del personale di cui alle DP n. 302/2022 e n. 241/2023;
- La Deliberazione Presidenziale n. 80 del 14.3.2024 con la quale è stata approvata la sottosezione 3.3.1 – relativa al “programma triennale del fabbisogno di personale” della sezione 3 “Organizzazione e capitale Umano” del Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) del triennio 2024-2026;

### Ritenuto che

- in ottemperanza a quanto previsto dal fabbisogno di cui alla citata deliberazione presidenziale n. 80 del 14.3.2024 è stata autorizzata, per l'annualità 2024 – dopo l'esperimento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, avviata con determinazione n. 265 del 6.2.2024, e conclusasi con esito negativo come da determina di presa d'atto n. 349 del 15.2.2024 – l'assunzione, di n. 3 istruttori amministrativi contabili, mediante scorrimento della graduatoria concorsuale approvata dalla Provincia di Benevento con determinazione n. 493 del 9.3.2023;
- dei tre istruttori ritualmente interpellati ai fini dell'assunzione, uno ha comunicato la rinuncia all'assunzione acquisita al protocollo generale dell'Ente con nota n. 7686 del 26.3.2024;

- con determinazione dirigenziale n. 744 del 11.04.2024 è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 2 istruttori amministrativi contabili sui 3 previsti dalla programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato per l'annualità 2024, approvata con DP 80/2024 e confermata con DP 115/2024;

**Ritenuta**, pertanto, la necessità di ricoprire il terzo posto di Istruttore Amministrativo – Contabile (ex cat. C), previsto nella programmazione delle assunzioni per l'anno 2024, rimasto vacante a seguito della rinuncia allo scorrimento del candidato utilmente posizionatosi nella graduatoria di merito approvata dalla Provincia di Benevento;

**Richiamata** la deliberazione presidenziale n. 241 del 13.08.2024 di approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano delle assunzioni triennio 2024-2026 - SEZIONE n. 3 “Organizzazione e Capitale Umano” – SOTTOSEZIONE 3.3. “Piano Triennale Fabbisogni di Personale” - PUNTO 3.3.1 “Piano Triennale del fabbisogno del Personale” - Modifiche ed integrazioni alla programmazione delle assunzioni di personale a tempo determinato e flessibile per l'annualità 2024 e indirizzi al Dirigente ad interim del Servizio di Staff n. 1 Gestione Giuridica del Personale – Pari Opportunità per il completamento delle assunzioni previste per l'anno 2024;

**Visti** l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e l'art. 14, comma 4 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che autorizzano le amministrazioni pubbliche a ricoprire i posti disponibili anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

**Rilevato** che l'accordo, come confermato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria – con deliberazione n. 124 del 03/10/2013 – può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungano l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria e che il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire, siano del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;

**Dato atto che** con D.D. n. 1773 del 02/09/2024 si è provveduto all'approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per i candidati risultati idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – Contabile, Area degli Istruttori (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato;

**Vista** la D.P. n. 315 del 13/11/2024 recante ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRI ENTI OVVERO DI RICHIESTE DI UTILIZZO DI GRADUATORIE, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI;

**Rilevato che** con la predetta Delibera viene in evidenza che *l'art. 77 del sopra richiamato regolamento prevede una procedura per l'utilizzo delle graduatorie attraverso l'avvio di una manifestazione di interesse rivolta agli idonei, non in linea con la giurisprudenza in materia;*

**Preso atto** che la Sez. Giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia con la Sentenza 1 aprile 2020, n. 230 ha ribadito che gli atti a contenuto generale non soggiacciono non solo agli oneri motivazionali, di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 ma neppure alle garanzie partecipative dell'art. 13 della stessa Legge sul procedimento amministrativo. In tal senso si è espresso anche il Cons. Stato, Sez. V<sup>^</sup>, 10 aprile 2020, n. 2358 ed il TAR Lombardia, con la Sentenza 02.05.2019 n. 985 ha chiarito che la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari

garanzie procedurali ai candidati (non è necessario l'inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;

**Richiamata** la Sentenza del Tar Puglia, Lecce 13 settembre 2016, n. 1437 che con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, ha chiarito che la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012).

**Ritenuto** comunque necessario motivare l'annullamento della parte di procedura relativa all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per i candidati risultati idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – Contabile, Area degli Istruttori (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato e di tutti gli atti conseguenti, per le succitate motivazioni riportate nella D.P. n. 315 del 13/11/2024, tese a garantire il *principio costituzionale di garanzia delle posizioni giuridiche acquisite dai partecipanti ai concorsi, recentemente sottolineato dalla giurisprudenza, che induce ad adottare la logica del rapporto convenzionale tra enti in luogo della prassi, sempre più diffusa, dell'attivazione dello scorrimento delle graduatorie mediante avvisi di manifestazione di interesse rivolti ad idonei inseriti nelle graduatorie di altri enti;*

**Ritenuto**, in ogni caso, che l'avviso di manifestazione di interesse, prevede al punto 6, la possibilità per l'ente di non dare seguito alla procedura in caso di sopraggiunte modifiche disposte da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o comunque qualora nuove circostanze, per opportunità amministrativa, lo consigliassero, non costituendo l'avviso alcun titolo e diritto per coloro che hanno manifestato interesse all'assunzione.

#### **Visti:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locale stipulato il 16.11.2022 e precedenti per le disposizioni contrattuali ancora vigenti;

- lo Statuto della Provincia;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento e, in particolare, l'Allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione presidenziale n. 278 del 24.10.2023;

**Viste** le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023: *“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA”*
- n. 38 del 18.12.2023: *“Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”*;
- n. 22 del 30.04.2024: *“Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”*;

**Viste** le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. 122 del 09.05.2023 di differimento al 01.07.2023 dell'entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo dell'Ente approvato con la DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 241/2023 di approvazione del PIAO del quale il Piano della Performance 2023/2025 rappresenta parte integrante e sostanziale;
- n. 80 del 14.3.2024 di approvazione della sottosezione 3.3.1 – relativa al “programma triennale del fabbisogno di personale” della sezione 3 “Organizzazione e capitale Umano” del Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) del triennio 2024-2026;
- n. 241 del 13.08.2024 di approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano delle assunzioni triennio 2024-2026 - SEZIONE n. 3 “Organizzazione e Capitale Umano” – SOTTOSEZIONE 3.3. “Piano Triennale Fabbisogni di Personale” - PUNTO 3.3.1 “Piano Triennale del fabbisogno del Personale” - Modifiche ed integrazioni alla programmazione delle assunzioni di personale a tempo determinato e flessibile per l'annualità 2024 e indirizzi al Dirigente ad interim del Servizio di Staff n. 1 Gestione Giuridica del Personale – Pari Opportunità
- n. 33 del 1.2.2024 avente ad oggetto *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs 267/2000)”*;

**Richiamato** il Decreto Presidenziale n. 109 del 01.07.2024 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe D'Angelo l'incarico di Dirigente responsabile ad *interim* del Servizio Gestione Giuridica del Personale – Pari Opportunità, con decorrenza dal 15.07.2024 al 15.06.2025;

**Richiamata** la determinazione n. 1562 del 25.07.2023 con la quale è stato conferito all'ing. Michelantonio Panarese l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio di staff – Gestione Giuridica del Personale, Pari opportunità;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

**Dato atto** che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**Dato atto altresì** che il funzionario responsabile di E.Q. Ing. Michelantonio Panarese, con la proposizione del presente atto attesta che la parte in narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere e fondate;

## **DETERMINA**

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI REVOCARE** la D.D. n. 1773 del 02/09/2024 di approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per i candidati risultati idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – Contabile, Area degli Istruttori (ex cat. C), a tempo pieno e indeterminato e tutti gli atti conseguenti.
2. **DI DARE ATTO** che:
  - a. l'avviso di annullamento sarà pubblicato per n. 30 giorni all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale inPA all'indirizzo [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it);
  - b. il responsabile del Procedimento è il funzionario responsabile di E.Q. del Servizio Gestione Giuridica del Personale, Pari Opportunità;
  - c. il presente atto non comporta impegni di spesa per l'Ente;
  - d. in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
4. **DI DARE ATTO** che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**II RUP**

*f.to (Ing. Michelantonio Panarese)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Michelantonio Panarese)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)*

